

Invarianza idraulica ed idrologica delle trasformazioni territoriali	1
Milano - epap day: la pensione che verrà	4
La nuova V.I.A.	8
Devi presentare l'istanza per un nuovo pozzo? Ora lo fai con il SIPIUI.....	10
Corsi organizzati da ogl - anno 2017	11
Terre e rocce da scavo.....	13

Foglio di informazione per gli iscritti all'Ordine dei Geologi della Lombardia - trimestrale - n. 1/2018 (gennaio - marzo)

dalla Regione Lombardia



Il nuovo Regolamento regionale

INVARIANZA IDRAULICA ED IDROLOGICA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

di **Dario Fossati** - Direttore Generale Vicario – Dirigente della U.O. Difesa del Suolo – dario_fossati@regione.lombardia.it

E' stato pubblicato sul supplemento n. 48 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 27 novembre 2017 il Regolamento regionale n. 7 recante "Criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della l.r. n. 12/2005 (Legge per il governo del territorio)".

E' uno dei provvedimenti attuativi della l.r. n.4/2016 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, mitigazione dei rischi idrogeologici e di gestione dei corsi d'acqua" e rappresenta uno dei pochissimi regolamenti tecnici in Italia sul tema dell'invarianza idraulica ed idrologica delle trasformazioni territoriali. Tengo a ricordare innanzitutto che i contenuti tecnici del Regolamento sono stati elaborati dalla Unità Organizzativa Regionale Difesa del suolo con il supporto di Etatec s.r.l. raccogliendo ed utilizzando il contributo di gran parte dei soggetti pubblici e privati interessati come l'Associazione Nazionale dei Comuni ANCI Lombardia, gli Ordini professionali (Ingegneri, Geologi, Agronomi-forestali, Architetti, Geometri), le Associazioni di categoria dei Gestori dei Servizi Idrici (CISPEL), dei Consorzi di Bonifica (URBIM) e le Associazioni ambientaliste (Legambiente e WWF).

Non è questa la sede per descrivere il Regolamento nei dettagli, ci sarà tempo e modo di approfondirne i contenuti in occasione delle iniziative informative e formative già partite sul territorio regionale a cura di diversi Ordini

professionali o di altri Enti pubblici. I tempi ci sono in quanto il Regolamento è entrato in vigore dal 28 novembre scorso ma lo si applicherà in modo specifico alle trasformazioni territoriali che si attiveranno a partire dal 28 maggio 2018.

Mi interessa qui evidenziare alcune questioni di fondo emerse durante l'elaborazione del testo e proporre alcune sottolineature specifiche che riguardano il futuro contributo dei geologi.

Innanzitutto vorrei sottolineare come vi fosse la urgente necessità di introdurre questo tipo di politica d'intervento a fronte degli innumerevoli episodi di esondazione dei corsi d'acqua lombardi verificatisi in questi ultimi decenni, soprattutto nelle aree e nei bacini idrografici più urbanizzati ed impermeabilizzati (Seveso, Lambro, Olona, sistema delle Molgore e delle Trobbie ma anche corsi d'acqua minori della bergamasca, del bresciano, del varesotto e del pavese). Il contributo delle reti di drenaggio urbano è particolarmente evidente in questi bacini ed il solo intervento mediante opere strutturali di difesa e contenimento delle piene fluviali non può portare alla piena soluzione di queste problematiche, soprattutto se non si interviene sulla riduzione dei contributi di piena.

Invece, la realizzazione delle opere strutturali combinate con un intervento capillare a scala della singola porzione di territorio impermeabilizzato, può portare ad un effettivo e

definitivo miglioramento della situazione i cui effetti si potranno vedere e misurare a medio e lungo termine. Questo non significa abbandonare la politica di intervento strutturale (realizzazione di opere di contenimento e di gestione delle piene – aree/casse di laminazione) che comunque va perseguita e portata avanti per dare da subito risposte concrete ed urgenti a quei territori che registrano esondazioni frequenti con rilevanti danni ai beni e alle attività economiche. L'unione di queste due politiche può dare effetti significativi per una migliore sicurezza delle nostre città e delle nostre attività economiche, avendo ben chiaro che dobbiamo essere altrettanto rigorosi nelle politiche di uso e riutilizzo del suolo lungo i corsi d'acqua (grandi e piccoli) che sono stati oggetto di una "aggressione" nel tempo, soprattutto dal dopoguerra in poi, con la sottrazione e l'occupazione di gran parte delle aree golenali e di esondazione naturale.

Trattenere quindi qualche centinaio di litri/secondo di acque meteoriche pulite, in ambiti morfologicamente ed appositamente adattati, in cisterne a dispersione o in cisterne/vasche di trattenimento impermeabili, potrà contribuire in modo significativo a rendere più sostenibile il contributo delle reti di drenaggio urbano verso i corsi d'acqua naturali, con l'effetto di non far ulteriormente incrementare i picchi di piena degli stessi corsi d'acqua.

E' importante evidenziare un secondo elemento che ha caratterizzato la discussione politica e tecnica condotta per l'approvazione del Regolamento: introdurre questa politica di intervento avrà dei costi che dovranno essere sostenuti sia dal pubblico che dal privato. Generare nuovi costi nel momento in cui si sta rilanciando la trasformazione delle città mediante politiche di rigenerazione urbana può sembrare negativo o comunque disincentivante. Il dato tecnico che abbiamo proposto e sostenuto evidenzia però che i costi che si dovranno sostenere sono comunque molto contenuti (0 – 3% del costo di costruzione, con punte massime fino al 5%) e non paragonabili ai rilevanti costi derivanti dai danni delle singole esondazioni che interessano sia aree pubbliche che private. Inoltre, il legislatore regionale ha valutato che le politiche di rigenerazione urbana debbano essere improntate verso una maggiore qualità edilizia e non alla mera "replica" del costruito pregresso. Quindi, una maggiore qualità edilizia sotto tutti gli aspetti: quelli estetico-costruttivo, dei materiali innovativi, energetico ma anche quello impiantistico-idraulico con la possibilità ulteriore di ridisegnare, paesaggisticamente, interi ambiti urbani ove poter gestire i volumi di acque meteoriche da invariare.

Un'azione specifica di incentivazione di questi interventi è senz'altro auspicabile ed è per altro prevista dalla legge regionale di riferimento e dal Regolamento. Sarebbe inoltre opportuno intervenire con una proposta a livello nazionale per la defiscalizzazione di queste tipologie di intervento, così come già avviene per le ristrutturazioni edilizie e altre tipologie di interventi domestici (giardini e verde urbano).

Da ultimo, il legislatore regionale, molto opportunamente, si è riservato il monitoraggio dell'attuazione della politica finalizzato alla possibilità di rivedere agilmente i parametri economici contenuti nel Regolamento (costi di riferimento e monetizzazioni) per apportare quelle modifiche e correttivi che si renderanno necessari dopo il primo triennio di attuazione. In questa attività, anche il contributo critico e costruttivo dei professionisti e degli operatori che applicheranno i contenuti del Regolamento, sarà di grande aiuto alle strutture tecniche regionali che effettueranno il monitoraggio e potranno proporre gli eventuali correttivi suggeriti dalla prassi applicativa.

Il contributo del geologo

Da geologo, mi sembra opportuno evidenziare tre aspetti sui quali focalizzare il contributo professionale:

1. scelta della tipologia di opera di invarianza idraulica ed idrologica

Nei primi dibattiti, soprattutto tra ingegneri, geometri ma anche geologi, è spesso emerso che le più frequenti tipologie di opere di invarianza da proporre ai committenti e da progettare saranno o potranno essere le vasche in cls interrata o le cisterne impermeabili. In realtà, i geologi (ma non solo) sanno bene che è possibile fare uno sforzo di fantasia e creatività per pensare a tipologie di opere di invarianza a costi molto minori e con una progettazione che sia meglio integrata al luogo ove si sta intervenendo, soprattutto in presenza di spazi adeguati.

Prendendo spunto dalla letteratura tecnica europea, specificamente quella dei paesi del nord Europa, è possibile progettare opere di invarianza da realizzare con modestissimi movimenti terra e ridottissime opere in cls, per creare morfologie/depressioni adeguate a trattenere i volumi di acque da invariare, con specchi d'acqua effimeri o permanenti, con infiltrazione nel sottosuolo o con recapito verso la rete minore dei corsi d'acqua (rigenerazione dei reticoli secondari) o in fognatura (come ultima opzione), costruendo quindi nuovi micropaesaggi e microambienti, anche in ambiti urbani o periurbani.

Questo vale sia per i piccoli interventi su lotti edilizi privati ma anche per ambiti comunali più vasti da destinare nel

PGT (Piano dei Servizi) ad interventi di invarianza idraulica laddove il privato non può intervenire direttamente per l'eccessiva densità del costruito esistente (centri storici) e laddove è necessario gestire gli allagamenti esistenti. In questo modo parchi pubblici, rotonde stradali, piazze urbane, cordoli, aiuole e marciapiedi, parcheggi, aree depresse, piccoli canali di scolo, canali del reticolo minore, ecc., possono diventare luogo di stoccaggio e/o smaltimento dei volumi di acque da invariare.



Berlino - Postdamer Platz - Vasca di accumulo e volano per acque di pioggia

2. La valutazione delle condizioni idrogeologiche locali

È uno degli aspetti fondamentali da valutare in fase di progettazione e sul quale il contributo del geologo è specifico e determinante. Rispetto ad un dato sito di intervento, il punto di partenza non può che essere l'inquadramento geologico ed idrogeologico contenuto

nello Studio geologico di supporto al Piano di Governo del Territorio.

Vanno evidentemente sviluppati tutti gli approfondimenti specifici del caso per determinare con certezza la possibilità di infiltrare acque nel sottosuolo senza provocare danni al contorno e senza aggravare le condizioni di stabilità delle terre o dei pendii sui quali si interviene. È opportuno valutare nei dettagli le condizioni di soggiacenza della falda e l'incremento del livello freatico che una eventuale infiltrazione massiccia provocherebbe. Da questo punto di vista sarà molto interessante raccogliere la casistica delle prime realizzazioni per valutare l'opportunità di perfezionare il Regolamento di invarianza inserendo indicazioni circa eventuali limiti di soggiacenza della falda oltre i quali si rende inopportuno effettuare interventi di invarianza con infiltrazione nel sottosuolo.

Un'ultima sottolineatura riguarda la necessità di indagare adeguatamente il sottosuolo per valutare la possibilità o meno di infiltrare volumi di acque meteoriche nelle aree interessate da fenomeni di erosione sotto superficiale (cavità) o da forme relitte di glacialismo (occhi pollini) tipiche di alcuni terreni di origine fluvioglaciale.



3. La valutazione dell'infiltrazione superficiale

L'infiltrazione superficiale è un processo naturale valutato grossolanamente ed una grandezza spesso trascurata, anzi quasi mai misurata effettivamente ma estrapolata quasi sempre da letteratura idrologica, geologica o geotecnica. Nei progetti di invarianza idrologica è invece di fondamentale importanza perché un errore grossolano può generare problemi di ristagno non programmato o impossibilità a drenare in funzione dei tempi di riempimento dell'opera di invarianza. Andrebbe forse rilanciata la possibilità di effettuare misure locali il più precise possibili e, anche in questo caso, sarebbe interessante raccogliere i

dati effettivamente misurati per metterli poi a disposizione di tutti i professionisti in banche dati specifiche, sulla scorta di quanto è stato fatto con i dati sul sottosuolo dal Progetto di Cartografia Geologica (Progetto CARG). Al riguardo un interessante patrimonio da utilizzare è quello raccolto e messo a disposizione sul Geoportale regionale riguardante il Progetto di Cartografia Pedologica curato negli scorsi anni da ERSAF.



Questi gli spunti principali che metto alla vostra attenzione, consapevole che il Regolamento contiene ulteriori temi importanti da approfondire e sviluppare come il tema delle qualità delle acque oggetto dell'invarianza, lo Studio comunale di gestione del rischio idraulico, la monetizzazione degli interventi ed altri. Vi sarà occasione per riparlare e per raccogliere i contributi critici di tutti. Al riguardo abbiamo messo a punto un indirizzo di posta elettronica dedicato cui poter inviare mail per sottoporre quesiti, richieste di chiarimento sul testo del Regolamento o per inviare contributi per il suo miglioramento nel tempo (invarianza.idraulica@regione.lombardia.it). Ogni contributo critico e costruttivo è il benvenuto.

_____ dal Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Lombardia _____

Da EPAP le ultime notizie sulla Previdenza

MILANO - EPAP DAY: LA PENSIONE CHE VERRÀ

di Cristina Iarabek - Delegato EPAP per OGL – c.iarabek@geolomb.it

L'Ordine dei Geologi della Lombardia ha organizzato presso le aule dell'Università Statale di Milano una giornata di incontro con EPAP, che ha visto la partecipazione congiunta degli Ordini Professionali afferenti alla medesima cassa previdenziale.

Subito i numeri sulle presenze:

- Agronomi e Forestali: **104**
- Attuari: **2**
- Chimici: **20**
- Geologi: **50**

Per un totale di **176** partecipanti.

Il "Front Office" ha esaminato le richieste di circa **70** posizioni.

Per i relatori di EPAP, oltre al Presidente Stefano Poeta, erano presenti i rappresentanti del CdA il dott. Alberto Bergianti (agronomo) e la collega Anna Prati, del CIG il dott. Giovanni Masotto (agronomo).



Innanzitutto una prima novità: dal 8 febbraio il sito EPAP è stato completamente rinnovato, con un layout moderno,



funzionale ed immediato, con tutti i contenuti a disposizione e di facile ricerca.

Sono state girate alcune "clip" didattiche sul "Sistema Contributivo", su "Come calcolare

la pensione", in merito ai "Vantaggi di EPAP" e, non per ultimo, alle "Modalità di iscrizione".

Un primo assaggio ai presenti è stato subito disponibile sia durante l'incontro, sia nella brochure distribuita e scaricabile dal sito.

Il Presidente Poeta si è battuto subito su un concetto fondamentale: EPAP come ente che eroga **prestazioni e non che tassa il reddito**.

Per approfondire questo concetto, ha affrontato con disponibilità e franchezza i seguenti argomenti:

- **Principi dell'azione di governance: trasparenza e condivisione**
- **Azioni per il miglioramento delle pensioni agli Iscritti**
- **Azioni per il miglioramento delle Prestazioni Assistenziali**
- **Tipologie di interventi offerti, di natura economica, assistenziale e sanitaria (Welfare attivo)**

Trasparenza e condivisione

Punti cardine di questo Consiglio EPAP in carica sono la *trasparenza*, intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ente per chiunque e la *condivisione* interna di tutte le attività progettuali degli Organi e delle loro specifiche competenze.



Miglioramento delle pensioni agli Iscritti

Argomento centrale e di interesse primario per tutti è stata una valutazione su come migliorare l'importo delle pensioni e il Presidente Poeta ha elencato le criticità individuate, affrontando anche le possibili modalità risolutive.

Criticità:

- Tasso di sostituzione
- Rivalutazione dei montanti
- Regime fiscale
- Metodo contributivo
- Impianto normativo D. Lgs. 103/96
- Evasione ed elusione contributiva

Una breve spiegazione di alcuni punti più rilevanti:

- a) Il *tasso di sostituzione* rappresenta il rapporto tra l'importo della prima rata annua di pensione e il livello dell'ultima retribuzione annua, indicando così la variazione del reddito nel passaggio dalla fase attiva a quella di quiescenza. Attualmente il valore è pari al 19%.....decisamente basso!
- b) La *rivalutazione del montante* è funzione della media quinquennale del PIL. Se il PIL non cresce....ma questo dipende dalle finanze pubbliche, quindi c'è poco da fare!
- c) Il *regime fiscale* attuale è rappresentato da una doppia tassazione: la prima sulla rendita degli investimenti che è passata dal 12,50% al 26% e una seconda tassazione al momento dell'erogazione dell'assegno pensionistico. L'Italia è l'unico paese in Europa ad applicare questo balzello iniquo sulla rendita e sulla pensione!
- d) Il *Metodo contributivo* che, rispetto a quello *retributivo*, ormai superato, considera quanto si è

versato in vita, rivalutato sulla media quinquennale del PIL. Quindi, maggiori sono i contributi versati per incrementare il proprio montante, più sostanzioso sarà l'assegno della pensione

- e) *L'Evasione ed elusione contributiva* che rappresenta per l'Ente un atto dovuto nei confronti degli Iscritti adempienti agli obblighi contributivi. EPAP ha sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e intrapreso una collaborazione con tutti gli Ordini Regionali per la creazione di un Albo Unico per le opportune verifiche incrociate.

Ed ora gli strumenti per **migliorare la pensione**: intervenire sulla contribuzione, aumentando il montante. Ma come?

Tre sono i possibili interventi:

- *la redistribuzione l'utile dell'extra rendimento del patrimonio*

il Presidente Poeta ha comunicato che è stata ottenuta l'autorizzazione da parte del ministero di utilizzare questo importo, che prima era intoccabile come Fondo di Riserva, al fine di essere suddiviso tra gli Iscritti sul proprio montante e, di conseguenza, innalzare di qualche punto, il tasso di sostituzione. Con la Delibera del CdA 01/06/2016 l'Ente potrà destinare ai montanti un importo aggiuntivo fino al 60% della differenza tra rendimento netto degli investimenti ed importi attribuiti per le rivalutazioni di legge.

- *l'incremento del contributo integrativo dal 2% al 4% da destinare, in parte, al montante individuale*

la sentenza del TAR del Lazio n° 966/2016 ha emesso una sentenza **favorevole** nei confronti della Legge Lo Presti, sbloccando così la riforma che prevede l'incremento del contributo integrativo dal 2% al 4% e che era stata bloccata. Si attende, quindi, che si attui il passaggio definitivo alla messa in pratica.

Una precisazione: l'importo attuale del 2% che ci viene pagato dalla committenza viene utilizzato per la gestione dell'ente e non va nella pensione personale.

Il 2% aggiuntivo sarà così suddiviso: 1,5% sul proprio montante, mentre lo 0,5% verrà utilizzato in azioni di welfare ed assistenza.

- *il contributo soggettivo minimo che è pari al 10% può essere incrementato autonomamente*

Beh, a discrezione dell'Iscritto, ma questa è un'altra storia e è direttamente legata alla fatturazione!!

Miglioramento delle Prestazioni Assistenziali agli Iscritti

Altro punto su cui EPAP si batte è quello delle **prestazioni assistenziali**; i beneficiari sono gli Iscritti EPAP, i pensionati ed i superstiti delle prime due categorie indicate. I requisiti per accedere agli interventi di natura assistenziale sono:

- regolarità contributiva
- reddito familiare < circa 36.000 €
- non aver richiesto la restituzione del montante

I settori sui quali è possibile beneficiare dei sussidi sono molteplici e tutti ben elencati e dettagliati nelle specifiche di richiesta sul sito EPAP.

Una lista dei principali è costituita dai sostegni economici per il concorso alle spese per ospitalità in case di riposo oppure per l'assistenza domiciliare oppure alle spese funerarie, dagli assegni di studio o nel caso di eventi straordinari che hanno impossibilitato l'attività professionale per un periodo superiore ai 6 mesi.

I sussidi sono assegnati in base a bandi con graduatorie a punteggi.

Le **prestazioni di natura economica** sono rappresentate da:

- prestiti per l'acquisto di beni strumentali
- mutui per l'acquisto della casa o dello studio professionale
- riduzione del 70% per i primi 3 anni per i nuovi Iscritti con età < 30 dei contributi minimi
- deduzione dal reddito imponibile delle somme versate a titolo previdenziale
- EPAP CARD con vantaggi connessi al possesso relativi a rateizzazioni dei versamenti
- Dilazione della contribuzione agli Iscritti vittime di "eventi catastrofici naturali"
- **PEC GRATUITA**

Vorrei sottolineare quest'ultimo punto come promemoria a chi non è ancora in possesso di PEC, **rammentando che rappresenta un obbligo di legge (Legge 02/2009)** e gli Ordini sono obbligati a comunicare le PEC degli iscritti al registro nazionale INI-PEC (DM 19/03/2013).

A questo proposito, nel numero di **PG 4/2016**, il Presidente Butticè scriveva :

" Ricordo che la mancata trasmissione dell'indirizzo PEC al registro nazionale può costituire motivo di richiamo formale dell'Ordine inadempiente, contemplando perfino l'ipotesi di un suo commissariamento. Sinceramente, non vedo perché l'Ordine deve correre questo rischio a causa di una

serie di colleghi distratti, pigri o apertamente conflittuali che non vogliono adeguarsi ad una legge dello Stato (ribadisco: non dell'Ordine, ma dello Stato)."

Essendo un obbligo di legge per tutti gli iscritti (AP ed ES, sezione A e sezione B), **l'inosservanza di un obbligo di legge costituisce illecito disciplinare** nei confronti del quale OGL dovrà avviare i procedimenti disciplinari.

CAPITOLO WELFARE

In merito ha relazionato la collega Anna Prati evidenziando una serie di attività a favore dell'Iscritto.

Le **prestazioni di natura sanitaria** sono rappresentate dagli interventi erogati da **EMAPI** (già descritti nel numero di **PG 1/2017**) e sono costituiti da:

- a) **Assicurazione Sanitaria Integrativa – Garanzia A**, pagata da EPAP, e **Garanzia B Smart e B Plus** integrazioni volontaria carico dell'Iscritto
- b) **LCT – Long Term Care** : è l'assistenza a lungo termine in caso di perdita di autosufficienza
- c) **Pacchetto maternità** : prestazioni pre e post partum gratuite
- d) **Pacchetto extra ospedaliero** : rappresentato da una serie di prestazioni extra ricovero.

Il punto a) opera in caso di **grandi interventi chirurgici e grandi interventi morbosi (Garanzia A) solo per Professionista**, mentre il punto b) solo per chi è in regola con i contributi e di età inferiore ai 70 anni nel caso non fosse più autosufficiente. Il **Pacchetto extra ospedaliero**, a carico di EPAP, include una serie di prestazioni di alta diagnostica e relative terapie.

Tutti i dettagli e gli approfondimenti sul sito www.epap.it.

Ultimo intervento, ma per questo non meno importante, quello del dott. Bergianti, che ha illustrato il capitolo **"Investimenti, rendimenti, rivalutazioni"**.



CAPITOLO INVESTIMENTI

E' stato descritto l'asset allocation del portafoglio totale e di come è cambiato nel tempo.

In soldoni, in che settori sono investiti i nostri soldi e quali sono state le principali scelte operative di movimentazione.

I grafici esposti hanno mostrato la crescita dei **rendimenti** del portfolio EPAP nell'intervallo 2010 – 2017, i rendimenti, le **rivalutazioni** dei tassi dei montanti e il patrimonio netto disponibile anno per anno.

Importante decisione del CdA di EPAP è stato quello di **NON aderire** al famigerato **Fondo Atlante**, valutato come un **investimento ad alto rischio!**

CAPITOLO EQUITÀ E PARTECIPAZIONE

Rappresenta l'analisi dell'azione di contrasto all'evasione e all'elusione contributiva, con un particolare riguardo a chi, in difficoltà economica, non riesce ad adempiere agli obblighi contributivi. Obiettivo affiancato a quello del recupero della fiducia degli Iscritti e nell'incentivazione dei comportamenti virtuosi.

Sono stati avviati piani di rateizzazione che, come da statistiche riportate dalla loro istituzione, hanno dato notevoli risultati in termini di posizioni sanate e crediti recuperati.

La messa in atto di una convenzione con l'Agenzia delle Entrate, consentirà ad EPAP di acquisire i dati di tutti gli Iscritti degli ultimi 5 anni, degli Iscritti agli Ordini non iscritti ad EPAP e di quelli senza dichiarazione dei redditi fino al 1997. Le attività di accertamento avranno cadenza annuale.

MOLTO IMPORTANTE

Sono state **ridefinite le scadenze contributive** a partire dal 01/01/2018, con **3 SCADENZE OMOGENEAMENTE DISTRIBUITE**, in modo da non sovrapporsi ad altre scadenze fiscali. Ecco le date:

- **primo acconto: 5 aprile** – 30 % dei contributi calcolati sul reddito dichiarato nell'ultimo modello 2
- **secondo acconto: 5 agosto** – 35 % dei contributi calcolati sul reddito dichiarato nell'ultimo modello 2
- **saldo: 15 novembre** dell'anno successivo a quello di pagamento degli acconti

Queste date sono ulteriormente frazionabili ed anche rateizzabili, se in possesso dell'EPAP CARD.

Un pensiero a chiusura: un incontro veramente interessante ed importante perché ci riguarda direttamente. Ricordo a tutti che l'aggiornamento professionale comprende anche le tematiche previdenziali trattate da EPAP, oltre ai contenuti in materia tecnica, ma anche deontologica e fiscale, che congiuntamente contribuiscono a formare a "tuttotondo" una figura di Professionista.

In base al **nuovo Regolamento APC**, come previsto all'articolo 6 comma 4: *"Per i neo iscritti all'Albo Unico Nazionale è obbligatorio conseguire almeno 8 CFP in materia di deontologia, obblighi previdenziali, competenze e responsabilità professionali nel primo triennio formativo. In caso di iscrizione nell'ultimo anno del triennio formativo di riferimento, tali CFP potranno essere conseguiti anche nel triennio successivo"*.... ricordiamo che questo corso è valido per ottemperare a questa prescrizione ...

... la presenza di un buon gruppo di Geologi è positiva, ma l'età media è stata di "over 50"!

....anche i Colleghi giovani hanno il diritto ed il dovere di restare informati.

NUOVI RIFERIMENTI NORMATIVI

Informiamo che sono stati pubblicati:

- **DM 17/01/2018** "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni"
- **D.g.r. 18 dicembre 2017 n. 7568** : "Direttive per la presentazione delle istanze di concessione di derivazione d'acqua pubblica di cui al R.D 1775/1933 e del Regolamento regionale n. 2/2006" (dal 1 febbraio c'è l'obbligo di presentazione telematica per le nuove derivazioni, dal 1 luglio l'obbligo vale anche per i rinnovi delle derivazioni esistenti)
- **D.lgs 2 gennaio 2018 n.1** – "Nuovo Codice della Protezione Civile"
- **Nuovo Regolamento APC 2018** e relativa **Circolare Applicativa n. 421**



Gestire le procedure autorizzative ambientali tra legge e tecnica

LA NUOVA V.I.A.

di Maurizio Turconi – P.O. Professionista V.I.A.-A.I.A Regione Lombardia – maurizio_turconi@regione.lombardia.it

In materia di Valutazione di Impatto Ambientale stiamo assistendo a una vera e propria rivoluzione: con l'entrata in vigore del d.lgs. 127/2016⁽¹⁾ e successivamente del d.lgs. 104/2017⁽²⁾ il legislatore statale ha introdotto sostanziali novità, sia in merito alle novellate competenze su determinate categorie progettuali, sia - in particolare - relativamente alle modalità procedurali per addivenire alla compatibilità ambientale di un progetto.

Per quanto riguarda le categorie progettuali di cui all'allegato III⁽³⁾ della parte seconda del d.lgs. 152/2006 (competenza non statale e quindi regionale o provinciale) la Valutazione di Impatto Ambientale non è più un titolo a sé stante, ma insieme a tutto quanto necessario a livello di titoli abilitativi per la realizzazione ed esercizio del progetto considerato, viene acquisita con il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) o Provinciale, a seguito della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi decisoria (alla quale la normativa statale fa ora riferimento).

Con tale disegno di semplificazione, il legislatore statale pare abbia pensato ai soli vantaggi per i proponenti, senza preoccuparsi più di tanto delle ricadute organizzative sulle autorità competenti V.I.A., che sono tenute ad applicare e a fare applicare tali normative (senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica).

Vediamo questi vantaggi per i proponenti:

- a) presentazione a un unico soggetto (Autorità competente V.I.A. non statale) di un'unica istanza per il rilascio del P.A.U.R.. In tal senso l'Autorità competente V.I.A. diviene una sorta di "sportello

unico" alla quale sono demandate - in qualità anche di amministrazione procedente - anche le varie incombenze di gestione dei lavori di Conferenza di Servizi;

- b) partecipazione del proponente ai vari momenti della Conferenza di servizi decisoria, così da poter instaurare da subito le necessarie interlocuzioni con le autorità competenti chiamate a decidere in conferenza circa l'assenso o meno al progetto;
- c) presenza, nell'ambito della Conferenza di Servizi, di un unico interlocutore per ogni ente/soggetto chiamato a decidere in conferenza (ex art. 14 ter, comma 3 della L. 241/90);
- d) possibilità di richiedere all'autorità competente V.I.A., propedeuticamente alla istanza di P.A.U.R., l'attivazione di una fase di consultazione mirata alla definizione della portata delle informazioni e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale;
- e) accorpamento nell'unico momento decisionale previsto nell'ambito della Conferenza di servizi del rilascio delle posizioni delle varie amministrazioni coinvolte per l'approvazione o meno dell'opera in progetto e per la quale si è chiesto il rilascio del P.A.U.R..

Il legislatore regionale ha recepito il novellamento normativo statale in materia di V.I.A. con l'approvazione della cosiddetta legge Madia regionale 2017⁽⁴⁾, che all'articolo 10 va a modificare-integrare la l.r. 5/2010⁽⁵⁾ allo scopo di:

(1) Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 "Norme per il riordino della disciplina della conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124" – G.U. Serie Generale 13 luglio 2016. N. 162

(2) Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114" G.U. N. 156 del 6 luglio 2017

(3) e di allagato IV se a seguito di verifica saranno assoggettate a V.I.A.

(4) Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 36: "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relativamente alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione". B.U.R.L. 15.12.2017, Supplemento n. 50

(5) Legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale". Il testo integrato della novellata l.r. 5/2010 è reperibile sul sito web del Consiglio Regionale della Lombardia al link della banca dati: http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002010020200005&view=showdoc&iddoc=lr002010020200005&selnode=lr002010020200005

- novellare l'istituto della conferenza di servizi prevista per la V.I.A.: da istruttoria a decisoria;
- adeguare la legge regionale ai nuovi disposti statali di modifica della parte II del d.lgs. 152/2006, introducendo quale novità sostanziale il provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.);
- rendere i disposti regionali coerenti con quanto disciplinato dal DM 30 marzo 2015 relativamente alle linee guida per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. dei progetti di competenza delle Regioni;
- ridurre i tempi procedurali degli iter amministrativi atti a ottenere i necessari assensi alla realizzazione ed esercizio dell'opera in progetto;
- semplificare il modello decisionale finale;
- responsabilizzare le amministrazioni/soggetti chiamati a decidere in sede di conferenza di servizi, senza trascurare gli altri enti/soggetti coinvolti nel percorso partecipativo caratteristico della procedura di valutazione di impatto ambientale.

Tali modifiche della norma regionale, risultando coerenti con il modello di semplificazione dettato dalla disciplina statale di riferimento in materia ambientale, consentono:

- l'integrazione spinta tra il procedimento di V.I.A. e quant'altro finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio mediante l'indicazione da parte dell'amministrazione competente al rilascio della V.I.A. di un'unica conferenza di servizi decisoria;
- l'acquisizione, nel percorso amministrativo della conferenza di servizi decisoria, di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione/esercizio delle opere soggette a V.I.A. di competenza non statale;
- la riduzione dei tempi necessari a raccogliere i vari assensi circa la realizzazione dell'opera in esame,

- un minor numero di interlocutori decisionali in quanto l'autorità competente V.I.A. regionale assume anche il ruolo di rappresentante unico regionale nell'ambito della conferenza di servizi decisoria.

L'applicazione della nuova V.I.A., secondo i principi sopra esposti necessiterà da parte di tutti (proponenti, professionisti incaricati, autorità competenti della decisione finale) un notevole sforzo innovativo per tradurre in pratica la teoria legislativa.

Il tutto senza dimenticare il detto, solo apparentemente contraddittorio, secondo cui "semplificare è complicato"!

Il contributo del geologo

Non è facile fare emergere, da quanto sopra evidenziato in termini procedurali-amministrativi, quale ricadute ciò comporta a livello professionale.

Certamente l'aver ricondotto tutto quanto necessario alla realizzazione ed esercizio di un progetto (valutazioni ed autorizzazioni) a un unico percorso amministrativo (quello del P.A.U.R.) si traduce nel fatto che il contributo specialistico richiesto al geologo professionista dovrà essere parametrato ai vari livelli progettuali richiesti dalle normative settoriali legate all'emissione del P.A.U.R. .

A maggior ragione, se il professionista è chiamato ad operare anche in qualità di responsabile del team di professionisti (progettisti, valutatori, analisti, etc.) la conoscenza della novellata normativa in tema di Conferenza di Servizi e V.I.A. risulterà basilare per indirizzare sforzi e risorse nella giusta direzione, affinché il percorso amministrativo autorizzativo di una determinata opera risponda appieno (anche dalla parte del proponente) ai nuovi requisiti di semplificazione voluti dai legislatori statale e regionale lombardo.

Dal 1 febbraio '18 c'è il SIPIUI della Regione Lombardia

Devi presentare l'istanza per un nuovo pozzo? Ora lo fai con il SIPIUI

di Roberto Perotti – Coordinatore Commissione Acque OGL – r.perotti@geolomb.it



Con la D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7568: Direttive per la presentazione delle istanze di concessione di derivazione d'acqua pubblica di cui al r.d. 1775/1933 e del regolamento regionale n. 2/2006 mediante la piattaforma informatica SIPIUI, sono stati definiti i seguenti termini e modalità di presentazione delle pratiche per i pozzi per acqua:

Dal **1 febbraio 2018** la presentazione delle domande per il rilascio di nuove concessioni d'acqua pubblica avverrà esclusivamente on-line per via telematica attraverso il sistema SIPIUI

Dal **1 luglio 2018** l'obbligo di presentazione delle domande on-line tramite il SIPIUI sarà esteso a tutte le altre tipologie di istanze (rinnovi, subentri, ecc..)

Collegandovi al sito di seguito riportato, troverete tutte le indicazioni, manuale e modalità di accesso al portale. Non solo, sono state fatte delle guide in modalità video, che passo-passo vi aiuteranno a passare di schermata in schermata fino alla corretta compilazione di tutti i campi previsti e richiesti.

Se non siete comunque sicuri di qualche passaggio potete chiamare il numero verde della regione dove troverete un operatore che vi aiuterà.

Link del SIPIUI:

<http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Territorio/governo-delle-acque/reticoli-e-polizia-idraulica/sistema-integrato-polizia-idraulica-utenze-idriche-sipiui>

ATTENZIONE

OLTRE LE DATE SOPRA INDICATE NON SARANNO PIU' AMMESSE DOCUMENTAZIONI CARTACEE.

Per l'accesso al portale, come tecnici e operatori che per conto dei nostri clienti effettuiamo tale operazione di immissione delle istanze ricordatevi che dovrete effettuare l'accesso tramite la Carta dei Servizi Regionale (CSR), che in futuro verrà sostituita dalla CSN (Carta dei Servizi Nazionale).

Il servizio CSN è un servizio, che se qualcuno di voi ha acquistato la chiavetta per la Firma Digitale presso la Camera di Commercio, potrebbe averlo già all'interno della sua chiavetta.

Una volta caricate le istanze e tutta la documentazione tecnica prevista saranno i rispettivi e diretti interessati della Provincia di competenza a scaricare tutto il materiale che avrete caricato.

Eventuali richieste di integrazioni da parte della Provincia dovranno invece essere trasmesse tramite PEC o alla mail di riferimento che il funzionario indicherà, ma senza ripassare dal SIPIUI.

L'utilità di questo sistema? UNIFICARE la modalità di presentazione delle istanze e della documentazione tecnica in tutte le Province della Lombardia!!!





Commissione A.P.C.

CORSI ORGANIZZATI DA OGL - ANNO 2017

di Egidio De Maron – Coordinatore Commissione A.P.C. – e.demaron@geolomb.it

Nella quota 2017 di iscrizione all'Ordine dei Geologi della Lombardia sono stati confermati i 50 euro (per tutti AP ed ES) da destinare alla Formazione Professionale Continua APC per l'annualità; ciò al fine di poter programmare e svolgere, sia direttamente come OGL che in cooperazione e/o collaborazione con altri Enti ed Istituti, corsi di formazione gratuiti per tutti gli iscritti della Lombardia e con un obiettivo minimo di garantire almeno **100 crediti formativi** per l'annualità.

Occorre evidenziare che con la fattiva collaborazione tra OGL, Regione Lombardia e CROIL è stato possibile svolgere corsi in contemporanea nelle diverse sedi degli UTR Provinciali (mediante video-conferenza) che ha consentito la partecipazione locale a molti colleghi senza dover affrontare lunghe e dispendiose trasferte dalle loro sedi abituali.

Attività questa che proseguirà anche nel 2018.


A conclusione dell'annualità 2017, periodo gennaio – dicembre, vogliamo fornire una analisi dei risultati ottenuti:

- n° corsi/eventi proposti : **28**
- n° corsi proposti per mese : **gennaio (1), febbraio (1), marzo (1), aprile (2), maggio (3), giugno (7), luglio (3), settembre (2), ottobre (1), novembre (5) e dicembre (2)**
- n° crediti complessivi assegnati : **156 (con un minimo di 4 ed un massimo di 8 per corso)**
- n° crediti complessivi attribuiti (iscritti AP ed ES sez. A e B) : **8.122 (minimo 16 e massimo di 1.148 per corso)**
- giornate di formazione : normalmente i corsi vedono impegnati la mattina e/o il pomeriggio (1/2 giornata) in **13 corsi** e di una giornata in **15 corsi**
- partecipazione ai corsi : complessivamente i partecipanti (AP+ES) sono stati **1.413**, con una media per corso di circa **50** iscritti; va segnalato che la partecipazione minima per corso è stata di **2 iscritti** mentre quella massima ha visto **164 partecipanti**
- partecipazione degli iscritti AP/ES sez. A e B : sulla totalità degli iscritti AP+ES (805 complessivi) ben **488**,

pari al **60,0 %**, ha usufruito di almeno una delle proposte formative e più nello specifico:

- ✓ **437** (pari al **60,7 %**) su 730 AP Sez. A e B
- ✓ **51** (pari al **60,0 %**) su 96 ES Sez. A e B.

Si evidenzia come sia gli iscritti AP che ES hanno usufruito delle possibilità formative offerta con ben il 60% degli aventi diritto (**dato migliore ed in incremento rispetto al 2016**).



I **28** corsi, effettuati nell'annualità, hanno interessato tutte le Province (anche in diretta streaming in più Province nelle stesse giornate formative):

- ✓ **Mi** **14 corsi**
- ✓ **So** **10 corsi**
- ✓ **Bs e Va** **8 corsi in ciascuna Provincia**
- ✓ **Pv, Cr, Bg, Mn** **7 corsi in ciascuna Provincia**
- ✓ **Lc, Co, MB e Lo** **6 corsi in ciascuna Provincia**
- ✓ **Altre sedi (Rovereto) 2 corsi.**

Pur privilegiando le varie sedi di Milano (posizione baricentrica rispetto all'assetto regionale), in cui si registra la maggiore affluenza degli iscritti, occorre evidenziare come la partecipazione anche nelle sedi esterne individuate sia stata sempre positiva e rispondente alle aspettative.

In merito all'analisi di partecipazione dei singoli iscritti nelle varie Province si osserva quanto di seguito riportato:

a) numero di iscritti AP ed ES, per provincia e totali, che hanno usufruito ad **almeno 1 dei corsi** proposti

N. / % degli Iscritti che hanno usufruito di almeno 1 corso rispetto al totale degli iscritti provinciali						
Provincia	AP	% Pr	ES	% Pr	TOT	% Pr
BG	55	67,1	9	90,0	64	69,6
BS	80	70,2	2	28,6	82	67,8
CO	31	70,5	3	75,0	34	70,8
CR	15	71,4	2	66,7	17	70,8
LC	17	65,4	2	0,0	19	67,9
LO	9	52,9	0	0,0	9	52,9
MB	31	63,3	1	0,0	32	60,4
MI	70	41,7	21	58,3	91	44,6
MN	18	54,5	2	40,0	20	52,6
PV	39	55,7	3	60,0	42	56,0
SO	31	81,6	4	66,7	35	79,5
VA	41	70,7	2	66,7	43	70,5
TOTALI	437	60,7*	51	60,0*	488	60,6*

(*) valore medio regionale

b) Numero complessivo di iscritti AP ed ES, per provincia e totali, che hanno usufruito dei corsi proposti :

Analisi N./% complessiva di coloro che hanno usufruito dei corsi rispetto al numero totale dei partecipanti						
Provincia	AP	% Pr	ES	% Pr	TOT	% Pr
BG	141	11,2	27	17,6	168	11,9
BS	230	18,3	5	3,3	235	16,6
CO	95	7,5	18	11,8	113	8,0
CR	57	4,5	6	3,9	63	4,5
LC	53	4,2	2	1,3	55	3,9
LO	29	2,3	0	0,0	29	2,1
MB	74	5,9	2	1,3	76	5,4
MI	190	15,1	59	38,6	249	17,6
MN	41	3,3	5	3,3	46	3,3
PV	121	9,6	13	8,5	134	9,5
SO	100	7,9	11	7,2	111	7,9
VA	129	10,2	5	3,3	134	9,5
TOTALI	1260	89,2	153	10,8	1413	---

c) Numero di iscritti AP ed ES, per provincia e totali, che **non** hanno usufruito dei corsi proposti :

Analisi % di coloro che non hanno usufruito dei corsi rispetto al numero totale di iscritti per ogni Provincia						
Provincia	AP	% Pr	ES	% Pr	TOT	% Pr
BG	27	32,9	1	10,0	28	30,4
BS	34	29,8	5	71,4	39	32,2
CO	13	29,5	1	25,0	14	29,2
CR	6	28,6	1	33,3	7	29,2
LC	9	34,6	0	0,0	9	32,1
LO	8	47,1	0	0,0	8	47,1
MB	18	36,7	3	0,0	21	39,6
MI	98	58,3	15	41,7	113	55,4
MN	15	45,5	3	60,0	18	47,4
PV	31	44,3	2	40,0	33	44,0
SO	7	18,4	2	33,3	9	20,5
VA	17	29,3	1	33,3	18	29,5
TOTALI	283	39,3*	34	40,0*	317	39,4*

(*) valore medio regionale

Dall'ultima tabella si evidenzia come, complessivamente, rispetto al *valore medio regionale* (pari al **39,4** %) per gli iscritti delle Province di Lo, MB, Mi, Mn e Pv la **non partecipazione** è risultata superiore alla media.

Ci si augura che nella prossima annualità del 2018, per i futuri corsi che saranno programmati, vi sia un aumento della percentuale di coloro che non ne hanno mai usufruito.

Oltre all'attività formativa fornita da OGL un'altra importante attività svolta dalla Commissione APC è quella di valutare e verificare (in base al regolamento interno APC di OGL) le domande inoltrate dai colleghi e relative alle richieste di accreditamento di tutti i corsi che rientrano nell'art. 7 del Regolamento Nazionale APC e che altrimenti non troverebbero una loro specifica collocazione.

In particolare si tratta di tutti i corsi svolti ed accreditati da altri Ordini Tecnici, corsi interni e/o i corsi svolti all'estero.


Per tutte queste richieste la Commissione APC, che si riunisce mensilmente, analizza quelle man mano pervenute attribuendone uno specifico codice (100/OGL/2017) ed i relativi crediti riconosciuti; la tabella in formato pdf "**Corsi accreditati da OGL 2017**" con i corsi man mano accreditati viene pubblicata sul sito <http://www.geolomb.it/> nella specifica area "**APC - Corsi accreditati**" direttamente consultabile da tutti gli iscritti.

Nel 2017 sono stati riconosciuti accreditabili **138 corsi** con attribuzione di **1.513 crediti** formativi complessivi (nel conteggio dei crediti non vengono considerati i corsi con test finale il cui superamento consente il raddoppio degli stessi).

Ricordo a tutti che dalla data del 1 gennaio 2017 è iniziato il **quarto triennio APC** che si concluderà il 31 dicembre

2019 e che l'aggiornamento professionale continuo è **OBBLIGATORIO per tutti gli iscritti AP/ES senza limiti di anzianità** (Albo Unico Nazionale).

_____ dal Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Lombardia _____



A proposito di...

TERRE E ROCCE DA SCAVO

di Nicoletta Dotti, Commissione Ambiente OGL – n.dotti@geolomb.it

di Santo Cozzupoli, Esperto ambientale – s.cozzupoli@gmail.com

Premessa

Con DPR 120/2017 lo stato italiano, anche a seguito di pressioni da parte di amministrazioni pubbliche e imprenditori causate da una frammentarietà e farraginosità della normativa previgente, ha revisionato la normativa inerente le "Terre e rocce da scavo". L'operazione si può dire riuscita?

Un po' di storia

A seguito di numerosi e frammentari interventi normativi, quali quelli contenuti nella legge Lunardi" o le diverse versioni dell'art. 186 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., lo stato italiano ha pubblicato il primo regolamento in D.M. 161/2012, che non chiariva l'applicabilità ai piccoli cantieri (< 6.000 mc), per i quali doveva essere emanata una normativa semplificata specifica (c. 7 dell'art. 266 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.).

Si è avuta quindi la pubblicazione del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69 e, pochi giorni dopo, la conversione del decreto legge n° 43/2013, con modifiche, nella legge n° 71/2013.

Infine dal 21 agosto 2013, la normativa in materia veniva modificata nuovamente, con la pubblicazione della legge n° 98 del 9 agosto 2013 di conversione, con modifiche, del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (cd "decreto Fare") (S.O. n° 63 della G.U. n° 194 del 20 agosto 2013), in quanto l'art. 41bis, abrogando l'art. 8bis del decreto legge n° 43/2013 convertito, con modifiche, nella legge n° 71/2013 (che aveva, per alcune casistiche, risuscitato il già abrogato art. 186 del d.lgs. 152/06), definiva delle nuove modalità operative, rimaste in vigore fino ad agosto 2017.

In sintesi fino al 22/08/2017 le terre e rocce da scavo erano normate da:

1. DM 10 agosto 2012, n. 161
2. Art. 41 bis D.L. 69/13, convertito con la legge n. 98/13
1. Opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) con volume di scavo superiore a 6.000 m3: obbligo di presentazione del Piano di Utilizzo
2. si applica a tutti i materiali da scavo, di qualunque volumetria, provenienti da attività o opere che non ricadono nelle fattispecie disciplinate dal D.M. 161/2012 (attività o opere soggette a VIA o ad AIA) nonché ai materiali da scavo prodotti nell'ambito di attività o opere soggette a VIA o ad AIA ma con volumetria inferiore a 6.000 mc (c.d. "Piccoli cantieri"). Secondo quanto disposto dall'art. 41 bis "Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo" della Legge n. 98/2013, il Proponente o il Produttore attesta tramite una Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà resa ad ARPA ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, il rispetto dei requisiti per l'utilizzo dei materiali da scavo, prodotti nel corso di attività ed interventi autorizzati in base alle norme vigenti, quali sottoprodotti ai sensi dell'art.184 bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i. .

Per la gestione delle terre e rocce da scavo ricadenti nell'art. 41 bis della legge 98/13, ARPA Lombardia ha predisposto una circolare esplicativa nel novembre 2013 e

un successivo aggiornamento nel dicembre 2014, con allegati i modelli di autocertificazione.

Il D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120

Secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 164/2014, di conversione con modifiche del decreto legge 133/2014 cd Sblocca Italia, è stato da ultimo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 183 del 07-08-2017 il D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120, con entrata in vigore il 22 agosto 2017. Tale Decreto sostituisce le precedenti norme e riunisce in un'unica norma tutta la gestione delle terre e rocce da scavo, individuandole come sottoprodotti.

Il nuovo regolamento introduce alcune modifiche nello stoccaggio, come deposito temporaneo, dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo; consente, inoltre, di utilizzare terre e rocce da scavo come sottoprodotti, anche provenienti da siti sottoposti a bonifica, purché derivanti da aree pulite, cioè rispettanti le CSC dei terreni non contaminati; ed inoltre dà delle specifiche sui limiti delle fibre di amianto nelle terre e rocce da scavo.

Il nuovo Regolamento si applica:

- a) Alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
- b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
- c) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- d) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti

Le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- Sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- Il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'art. 9 o della dichiarazione di cui all'art. 21, e si realizza:
 - nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti,

rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;

- in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
- Sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- Soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).

La sussistenza delle condizioni di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo è attestata tramite la predisposizione e la trasmissione del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'art. 21, nonché della dichiarazione di avvenuto utilizzo in conformità alle previsioni del regolamento.

Gestione con il nuovo regolamento

La modalità di gestione non si discosta da quella precedente:

- A. Piano di utilizzo, di cui all'art. 9 del regolamento, per le terre e rocce generate in cantieri di grandi dimensioni soggetti a VIA o ad AIA
- B. Dichiarazione di cui all'art. 21 del regolamento negli altri casi (cantieri di piccole dimensioni e cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA)

Modalità per A

- Presentazione del piano di utilizzo, dal proponente o dall'esecutore, all'autorità competente e all'ARPA, almeno 90 giorni prima dall'inizio dei lavori.
- Modalità di gestione riportate negli articoli dal 9 al 18 del regolamento.
- La non contaminazione delle terre e rocce da scavo è verificata ai sensi dell'allegato 4 del regolamento.

Modalità per B

- Autocertificazione da parte del produttore dei requisiti di sottoprodotto, mediante dichiarazione di cui all'art. 21 del regolamento, utilizzando il modello riportato nell'allegato n. 6 del regolamento.
- La dichiarazione va inviata al Comune del luogo di produzione e all'ARPA almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori

- Le modalità di gestione sono riportate negli articoli 20 e 21 del regolamento.
- La non contaminazione è verificata ai sensi dell'allegato 4 del regolamento.

Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito.

Terre e rocce contenenti riporti

Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica (materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci) frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all'allegato 10.

Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d), cioè il rispetto delle CSC, di cui alla tabella 1, allegato 5, al Titolo 5 della parte IV del D.Lgs. 152/2006, le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione effettuato secondo le metodiche di cui al DM 05/02/1998, per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla tabella 2, allegato 5, al Titolo 5 della parte IV del D.Lgs. 152/2006, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.

I materiali di riporto

I materiali di riporto, in determinate condizioni, possono essere gestiti come terre e rocce da scavo e quindi come sottoprodotti nell'ambito delle stesse regole.

Per matrice di riporto si intende una miscela eterogenea di terreno naturale e di materiali di origine antropica, anche di derivazione edilizio-urbanistica pregressa che, utilizzati nel corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, si sono stratificati e sedimentati nel suolo fino a profondità variabili e che, compattandosi con il terreno naturale, si sono assestati determinando un nuovo orizzonte stratigrafico.

I materiali di riporto possono assumere quattro tipologie giuridiche, ed essere gestiti conformemente ad ognuna di esse:

- Sottoprodotto (terre e rocce di scavo)
- Fonte di contaminazione
- Suolo contaminato
- Rifiuto

Se gestiti come sottoprodotti i riporti devono rispondere a tutti i requisiti di cui al precedente paragrafo.

Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

Una circolare del Ministero dell'Ambiente del 14.05.2014 a pag. 4 aveva inoltre chiarito che per riporti si intendono quelli storici, cioè formati a seguito di conferimenti avvenuti antecedente all'entrata in vigore del DPR n. 915 del 10 settembre 1982.

Quindi prima di tutto vanno verificate le condizioni per poter equiparare i riporti alle terre e rocce da scavo, che sono:

- la verifica del test di cessione dell'eluato per verificare il rispetto alla tabella 2 delle acque di falda non contaminate, e questo per dimostrare che essi non sono fonte di contaminazione
- che i riporti non contengano più del 20% in peso di materiali di origine antropica.

Se queste due cose non vengono rispettate, i riporti non si possono più definire tali e non si possono equiparare alle terre e rocce da scavo.

Terre e rocce contenenti amianto

Per le terre e rocce contenenti amianto, ci si deve riferire al parametro amianto della Tabella 1, allegato 5, al titolo V, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, secondo quanto previsto nell'allegato 4 al regolamento. Il parametro amianto è escluso dall'applicazione del test di cessione.

Quindi:

- Sono sottoprodotti se rispettano le CSC.
- Se non rispettano le CSC, si possono riutilizzare esclusivamente nello stesso sito di produzione se provengono da affioramenti geologici naturali contenenti amianto. Il loro impiego dovrà avvenire sotto il diretto controllo delle autorità competenti.
- Sono rifiuti in tutti gli altri casi.

Terre e rocce da scavo qualificate rifiuti

Per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti con i codici CER 17.05.04 e 17.05.03* il deposito temporaneo si effettua presso il sito di produzione rispettando le norme tecniche previste dall'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006, con la modifica che consente di stoccare in deposito complessivamente 4.000 mc, di cui non oltre 800 di rifiuti pericolosi.

Terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti

Sono escluse dall'ambito della disciplina dei rifiuti le terre e rocce da scavo che sono conformi ai requisiti dell'articolo 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 ("il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato"), quando vengono riutilizzate nello stesso sito di produzione.

Il D.Lgs 152/06 già specificava quindi che le terre scavate in un sito non contaminato e riutilizzate nello stesso sito come materiali da costruzione non erano rifiuti. Era già possibile riutilizzare come se fossero sottoprodotti. Solo che precedentemente, sulla scorta della storia del sito, bastava che si certificasse, anche senza analisi, che erano non contaminate e quindi riutilizzabili in situ.

La novità contenuta nel nuovo regolamento è che adesso la certificazione della loro non contaminazione deve essere dimostrata con le stesse procedure previste dall'allegato 4 del regolamento e quindi anche per i terreni puliti riutilizzati nello stesso sito la loro non contaminazione deve essere certificata come si fa per i terreni che vengono riutilizzati in un sito esterno.

La non contaminazione è verificata ai sensi dell'allegato 4 del regolamento.

Le modifiche nell'ambito delle bonifiche

Con il nuovo DPR 120 è consentito l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, anche fuori dal sito di bonifica, ossia in altri siti, se esse rispettano i limiti delle CSC, secondo la destinazione d'uso (art. 12).

Non solo, ma il DPR 120 consente di usare le terre e rocce da scavo che rispettano le CSC nello stesso sito di bonifica da cui provengono per fare lavori di sistemazione (art. 26).

Una recente circolare ministeriale ha ulteriormente chiarito che poiché un sito di bonifica non si intende contaminato se rispetta le CSR individuate mediante analisi di rischio, allora si possono usare nello stesso sito di bonifica anche le terre e rocce da scavo che superano le CSC, ma rispettano le CSR, ma solo nell'area dove è stata fatta l'analisi di rischio e approvate le CSR.

Quindi nei siti oggetto di bonifica

- È consentito l'uso come sottoprodotti da riutilizzare in siti esterni per quelle porzioni di aree di cui l'Arpa verifica il rispetto delle CSC per le destinazioni d'uso (articolo 12).
- È sempre consentito l'utilizzo nello stesso sito, a condizione che sia garantita la conformità alle CSC per la specifica destinazione d'uso (articolo 26).
- In determinate condizioni, è consentito l'utilizzo nello stesso sito anche quando le concentrazioni superano le CSC, ma sono inferiori alle CSR (articolo 26)

In vista di un possibile momento di confronto tra professionisti ed istituzioni, vi invitiamo a inviarci le vostre osservazioni ed esempi sull'applicazione del regolamento. Potete inviare quanto sopra a n.dotti@geolomb.it